# PREMESSA

L ’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) si articola in macro-articolazioni centrali, territoriali di area e tematiche e rispettivamente in: Direzione Generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica, Aree Autorizzazioni e Concessioni, Aree Prevenzione ambientale, Struttura Idro-Meteo-Clima, Struttura Oceanografica Daphne e Struttura Ambiente Prevenzione e Salute.

Al fine di garantire dei punti di ristoro alimentari per i dipendenti, in assenza di un servizio di mensa, Arpae intende dotare le sedi suddette di distributori automatici di bevande calde, fredde e altri prodotti (snack), servizio con evidenza diversa da quelli istituzionali dell’ente, ma riconducibile a utilità accessorie, per esigenze connesse alla presenza in sede dei dipendenti e per il miglioramento delle condizioni materiali di lavoro degli stessi.

L’affidamento delle attività di somministrazione bevande calde, fredde e alimenti a mezzo di distributori automatici nei locali di un ente pubblico ha natura giuridica di concessione di servizi, avendo ad oggetto la gestione economico-funzionale delle suddette attività, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo, che si sostanzia principalmente in:

* **rischio di domanda,** in quanto il concessionario ottiene il proprio compenso direttamente dagli utenti che fruiscono del servizio stesso (acquistando i prodotti e le bevande dai distributori);
* **rischio di disponibilità**, in quanto il concessionario deve gestire il servizio garantendo livelli prestazionali stabiliti nel contratto, trovando in caso contrario applicazione le penali pattuite nel contratto medesimo.

Accanto all’affidamento del servizio, l’Amministrazione concede al gestore l’utilizzo degli spazi interni, necessari all’esercizio del servizio, con specifico riferimento alle aree sulle quali vengono installati i distributori.

Il concessionario nell’erogazione del servizio di cui trattasi non riceve dall’Amministrazione alcun corrispettivo in quanto il servizio viene erogato non in favore dell’Amministrazione, ma della collettività di utenti della stessa (nel caso di specie, dipendenti e ospiti occasionali), assumendo il rischio economico connesso alla gestione del servizio, svolto con mezzi propri e per godere delle risorse materiali appartenenti all’Amministrazione (acqua e energia), il medesimo normalmente corrisponde un canone.

Le sedi presso le quali dovranno essere consegnati e installati i distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti sono le seguenti:

| **LOTTI** | **Sede Arpae** | **N. distributori bevande calde** | **N. distributori bevande fredde** | **N. distributori alimenti** | **N. distributori misti** | **N. totale distributori per sede** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APAO Via XXI Aprile 48- Piacenza | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| APAO Via Spalato 2- Parma | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| APAO Via Amendola 2- Reggio Emilia | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| 2 | APAC Via Fontanelli 23- Modena | 1 | 1 |  | 1 | **3** |
| SAC Via Giardini 472 scala L- Modena | 1 |  |  | 1 | **2** |
| APAC Centro Direzionale Via Bologna 534- Ferrara | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| APAC Laboratorio Multisito Via Bologna 534- Ferrara | 1 |  |  | 1 | **2** |
| 3 | APAE Via Marconi 14- Ravenna | 1 | 1 |  | 2 | **4** |
| APAE Via Salinatore 20, Forlì-Cesena | 1 |  |  | 2 | **3** |
| APAE Via Settembrini,17/d Rimini | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| Struttura Daphne Viale Vespucci 2, Cesenatico | 1 |  |  | 1 | **2** |
| 4 | Direzione Generale Via Po 5, Bologna | 1 | 1 | 1 |  | **3** |
| APAM Via Rocchi 19, Bologna | 2 | 1 | 1 | 1 | **5** |
| Direzione Tecnica- Largo Caduti del Lavoro 6, Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | **4** |

# Art. 1 – Oggetto e valore della concessione

Il presente documento contiene le condizioni contrattuali relative alla procedura aperta telematica per il servizio in concessione, a ridotto impatto ambientale, di installazione e gestione di distributori automatici per bevande calde, fredde e alimenti per le sedi Arpae di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena (sede e Sac), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Cesenatico, Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Direzione Tecnica e Direzione Generale di Bologna, suddivisa nei seguenti lotti:

| Numero  Lotto | Descrizione | CIG | Valore della concessione  IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sedi Arpae dell’ Area Ovest (strutture Arpae di Piacenza, Parma, Reggio Emilia) | B06F7B8A49 | 129.000,00 |
| 2 | Sedi Arpae dell’ Area Centro (strutture Arpae di Modena (sede e SAC) e Ferrara) | B06F7B9B1C | 95.000,00 |
| 3 | Sedi Arpae dell'Area EST (Strutture Arpae Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e della struttura Daphne di Cesenatico | B06F7BABEF | 160.500,00 |
| 4 | Sedi Arpae dell'Area Metropolitana, Direzione Tecnica e Direzione Generale ( Sedi Arpae di Bologna) | B06F7BBCC2 | 162.000,00 |

Il valore globale della concessione stimato è pari ad euro 737.775,00 comprensivo di IVA, così suddiviso:

- euro 546.500,00 valore quadriennale della concessione suddiviso nei 4 lotti sopra descritti, determinato prendendo come riferimento il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato da Arpae sulla base di contratti analoghi precedenti, riproporzionati, per ciascun lotto, in base al numero dei dipendenti e agli anni di durata del servizio in concessione (4 anni);

- euro 109.300,00 per servizi opzionali relativi all’installazione e alla gestione di “erogatori automatici” di acqua potabile, collegati direttamente alla rete idrica, corrispondente al 20% del valore complessivo di ciascun lotto, che Arpae Emilia-Romagna si riserva la facoltà di chiedere, durante l’arco temporale della durata della concessione, all’aggiudicatario di ciascun lotto;

- euro 81.975,00 proroga tecnica per la durata di 6 mesi.

Oneri per la sicurezza: Euro 0,00.

# Art. 2 – Locali e quantità oggetto del servizio

I distributori dovranno essere installati presso le sedi Arpae, nelle quantità indicate nell’allegato 3.1 e nei locali evidenziati nelle planimetrie allegate.

I luoghi di installazione di cui alle planimetrie sopra citate saranno indicati dai referenti Arpae delle sedi di interesse. In ogni caso, Arpae ne può richiedere lo spostamento in sede diversa senza nessun aggravio di spese per la stessa.

# Art. 3 - Fonti normative

L’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

1. dalle clausole del presente capitolato e degli altri di gara, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

# Art. 4– Durata della concessione

Con il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto sarà sottoscritto un contratto redatto in modalità elettronica in forma di scrittura privata, per la durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione, che sarà formalizzata con apposito verbale a firma del DEC;

Arpae si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza originaria, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni di mercato più favorevoli per Arpae.

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell’esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

I distributori relativi ad ogni lotto dovranno essere consegnati ed installati **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, con decorrenza del servizio dalla data del verbale del DEC.

Alla scadenza del periodo di durata del contratto per ciascun lotto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’erogazione del servizio.

In caso di risoluzione anticipata nei casi di cui all’art.18 dei singoli contratti relativi a ciascun lotto il concessionario dovrà rimuovere i distributori e provvedere a sgomberare gli spazi occupati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

Per i primi 6 mesi il servizio si intende soggetto a periodo di prova durante il quale l’Amministrazione si riserva di recedere dai singoli contratti esercitando il diritto di recesso, qualora l’esecuzione da parte del Fornitore non corrisponda a quanto dichiarato in sede di offerta. Trascorso detto periodo, senza che l’Agenzia a suo insindacabile giudizio abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

# Art. 5- Canoni di concessione e modalità di pagamento

Il canone di concessione offerto in gara, per ogni lotto, è comprensivo sia del corrispettivo per la concessione degli spazi ove installare le apparecchiature, sia del rimborso forfettario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico)**.**

Il canone annuo di concessione per ciascun lotto, (soggetto a incremento in sede di offerta), è come di seguito indicato:

| **Lotto** | **CIG** | **Struttura** | **totale distributori per lotto** | **Canone annuo per totale n. distributori a base di gara** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto 1 | B06F7B8A49 | Sedi Arpae di Piacenza, Parma e Reggio Emilia | 9 distributori | € 2.250,00 |
| Lotto 2 | B06F7B9B1C | Sedi Arpae di Modena (sede e SAC) e Ferrara | 10 distributori | € 2.500,00 |
| Lotto 3 | B06F7BABEF | Sedi Arpae di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e struttura Daphne di Cesenatico | 12 distributori | € 3.000,00 |
| Lotto 4 | B06F7BBCC2 | Direzione Generale, Direzione Tecnica e APAM di Bologna | 12 distributori | € 3.000,00 |

Il canone annuo di concessione per ciascun lotto, (soggetto a incremento in sede di offerta) dovrà essere versato ad Arpae, a seguito di fatturazione, in un’unica rata, dopo 30 giorni dalla decorrenza del contratto e successivamente ogni 12 mesi. Il pagamento dovrà essere effettuato con pagoPA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, pena l’applicazione di penali.

# Art. 6- Mancato pagamento del canone

Il mancato pagamento del canone di concessione per ogni lotto, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di risoluzione del contratto. Il concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento ad Arpae.

# Art. 7– Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore per ogni lotto, quali indicati nella propria Offerta economica, sono unicamente quelli dovuti singolarmente dagli utenti in relazione al proprio consumo, restando inteso che nulla è dovuto da Arpae ad alcun titolo.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del servizio e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei suddetti prezzi.

I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi dalla decorrenza della concessione. Decorso tale periodo, Arpae potrà procedere all’aggiornamento dei prezzi dei prodotti offerti in gara, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo del servizio in aumento, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo, sarà riconosciuta la revisione prezzi dei prodotti offerti in gara, in misura non superiore all’80% della stessa variazione, come rilevata dall'indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), nel mese precedente alla data della richiesta del Fornitore. La revisione potrà comunque decorrere solo successivamente all’autorizzazione da parte di Arpae.

Prima di applicare i nuovi prezzi, il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette riportate nei distributori automatici.

# Art. 8 - Modalità di erogazione del servizio, personale

Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze è a completo suo carico.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il gestore si impegna a consegnare un elenco con i nominativi dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono il servizio e la manutenzione. Tale elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti.

Il personale deve essere facilmente identificabile, munito di apposito cartellino, corredato di fotografia, o con un'apposita divisa, riportante la ragione sociale della ditta concessionaria, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

# Art. 9 – Obblighi e oneri del Concessionario

Il concessionario dovrà:

a) installare – entro 30 giorni, naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto – nonché gestirele apparecchiature installate, con marcatura CE, con pagamento in contanti (monete) o strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi al D. Lgs. 81/2008 e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

b) fornire, al termine dei 30 giorni naturali e consecutivi stabiliti per l’installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per tipologia.

c) effettuare la manutenzione delle apparecchiature in modo da garantire la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;

e) elaborare e inviare ai referenti Arpae di cui all’ art. 21, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, la frequenza di rifornimento dei distributori e delle contestuali igienizzazioni e pulizie, che sarà sottoposta alla validazione da parte degli stessi referenti;

f) garantire il rifornimento dei distributori, oltre che nell’ambito degli interventi di manutenzione, pulizia e igienizzazione, anche entro le 4 ore successive all’eventuale segnalazione del personale Arpae, salvo festivi;

g) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palette, ecc.) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

h) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;

i) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti l’installazione dei distributori automatici;

l) procedere al periodico controllo dei distributori ed al costante rifornimento dei prodotti in modo tale da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell’erogazione dei prodotti;

m) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, procedere al periodico controllo delle medesime nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati in conformità alle normative vigenti;

n) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, e applicare nei confronti del medesimo tutti gli obblighi in materia assicurativa, contributiva e retributiva;

o) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze di Arpae, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla scadenza naturale del contratto, oppure dalla comunicazione di Arpae;

p) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature ed indicati nel tariffario presentato in sede di gara, per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all’art. 7;

q) rilasciare al Direttore dell’esecuzione, entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, un riepilogo dei quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate;

p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori , o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto; le modalità del rimborso saranno concordate prima dell’avvio del servizio al fine di garantire una veloce restituzione agli utenti;

L’inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire, oltre all’applicazione delle penali come previsto nel successivo art.16, giusta causa per la risoluzione del contratto da parte di Arpae.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione contrattuale, i locali di Arpae continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito pertanto le attività debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa.

# Art. 10 – Caratteristiche delle apparecchiature

L’affidatario è tenuto ad assicurare la distribuzione dei prodotti mediante distributori automatici.

Le apparecchiature devono essere nuove o ricondizionate, in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le società concorrenti dovranno fornire per ogni apparecchiatura che intendono installare:

* - numero
* - tipologia (marca e modello)
* - caratteristiche tecniche (consumo energetico, dimensioni, peso, capacità, ecc.)
* - denominazione o ragione sociale del produttore, codice identificativo della o delle apparecchiature offerte
* - schede tecniche con relative immagini e/o illustrazioni tecniche.

Tali apparecchiature devono essere fabbricate successivamente al 01/01/2022.

La società risultante aggiudicataria dovrà presentare ad Arpae, prima dell’avvio del servizio, la documentazione del fabbricante attestante l’anno di fabbricazione.

Il manuale d’uso in lingua italiana di ogni singola apparecchiatura dovrà essere fornito dal concessionario prima della firma del contratto.

Le apparecchiature devono, altresì, essere:

* - conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici);
* - munite di gettoneria elettrica che accetti qualsiasi moneta con rendi resto;
* - predisposte anche per il funzionamento con badge, chiave magnetica e app;
* - consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
* - segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità di prodotto;

I **distributori di bevande calde** dovranno essere automatizzati per erogare le bevande complete di zucchero, bicchiere e palettina ed essere predisposti per erogare le bevande con possibilità di opzione tra amare, dolci o molto dolci.

I **distributori di bevande fredde** dovranno essere predisposti per erogare lattine e/o bottiglie in P.E.T., raffreddate fino a + 6° C.

I **distributori di alimenti** dovranno essere predisposti per erogare alimenti dolci e salati tipo snack, e anche cibi freschi.

I distributori automatici dovranno essere caratterizzati in maniera adeguata per segnalare all’utenza i prodotti freschi, quelli da agricoltura biologica e quelli provenienti dal mercato equo solidale. Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la composizione dei prodotti in distribuzione.

La ditta dovrà consegnare, ove richiesti, idonei recipienti porta rifiuti di capacità adeguata per ogni distributore, tali recipienti andranno sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo.

La ditta concessionaria dovrà posizionare le macchine distributrici di alimenti nei locali delle sedi interessate, come indicato nelle planimetrie allegate. Sarà cura della ditta fornitrice collegare le macchine al gruppo prese messo a disposizione da Arpae e verificarne il corretto funzionamento in presenza di un collaboratore Arpae.

# Art. 11 – Norme tecniche e di sicurezza

I distributori automatici devono essere provvisti di marcatura CE, con particolare riferimento alla norma CEI EN 60335-2-75: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita.

I distributori di bevande calde e di bevande fredde e snack devono essere conformi al Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i. sull'igiene dei prodotti alimentari.

Oltre al Regolamento suddetto, i distributori di bevande calde devono essere conformi al Regolamento (CE) 1935/2004 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L’affidatario è tenuto ad installare le apparecchiature e ad effettuare la loro gestione in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’affidatario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità.

Arpae è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

# Art. 12 – Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della ditta concessionaria, la quale, in caso di guasto o di esaurimento dei prodotti, deve provvedere al ripristino del loro funzionamento entro e non oltre le 4 ore lavorative, sia dalla segnalazione del guasto o dell’esaurimento dei prodotti.

Tali termini si computano a partire dalla comunicazione da effettuarsi da parte della sede Arpae interessata a mezzo e-mail o tramite telefono ai riferimenti messi a disposizione dal concessionario.

Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti, malfunzionamenti, prodotti esauriti e restituzione del denaro indebitamente trattenuto, il concessionario deve apporre sulle apparecchiature apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

# Art. 13 - Prodotti da erogare

Come da normative di riferimento è fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non specificato nel presente Capitolato o non autorizzate da Arpae.

Per favorire la promozione di sani stili di vita e incrementare l’attenzione alla tipologia e alla qualità di alimenti e bevande fruibili attraverso la distribuzione automatica, i distributori dovranno contenere prodotti alimentari freschi, da agricoltura biologica e di provenienza equo solidale.

I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità e corrispondenti alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande, dovranno essere rigorosamente monodose, a lunga conservazione e con scadenza evidenziata.

I distributori dovranno garantire almeno la disponibilità dei seguenti prodotti:

**Distributori automatici di bevande calde:**

- caffè “espresso”

- caffè “lungo”

- caffè “macchiato”

- caffè “decaffeinato”

- caffè con ginseng

- latte

- cappuccino

- cioccolata

- tè

- orzo e altre bevande derivanti dall’abbinamento di tali prodotti

**Distributori automatici di bevande fredde:**

- acqua

▪ acqua naturale e gassata in bottiglia 50 cc

- bevande gassate varie e tè

▪ bottiglie 50 cc

▪ Lattine 33 cc

▪ Gatorade o simili

**Distributori automatici di alimenti**

prodotti preconfezionati come:

- crackers, taralli, schiacciatine, bruschette, grissini

- croissant vari gusti, brioches

- wafer-biscotti cacao/nocciola

- barrette cioccolato

- cioccolato fondente

- frutta secca snack

- patatine vari gusti

prodotti freschi come:

- panini, piadine, tramezzoni, croissant farciti

- yogurt

- Snack freschi vari (tipo crakers + parmigiano snack, tramezzini)

- succhi di frutta, ecc.

Le bevande calde devono obbligatoriamente contenere:

Caffè: almeno il 40% di miscela arabica, con almeno gr. 7 di miscela per erogazione;

Cappuccino: minimo gr. 10 di latte in polvere per erogazione

Cioccolata: minimo gr. 25 di cacao in polvere per erogazione

Latte: minimo gr. 10 di latte in polvere per erogazione;

Tè: minimo gr. 14 di tè in polvere per erogazione.

I distributori automatici di snack che verranno installati dovranno prevedere la distribuzione dei prodotti con le seguenti caratteristiche:

- almeno due snack dovranno provenire dal circuito del commercio equo e solidale.

La società risultante aggiudicataria dovrà presentare ad Arpae prima della stipula del contratto relativo ad ogni lotto, appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equo e solidale, ossia facendo riferimento a prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale);

- almeno due snack dovranno essere costituiti da prodotti provenienti da produzione biologica, in accordo con il Regolamento (CE) n. 848/2018 e relativi Regolamenti attuativi, ossia provenire da fornitori assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; La ditta risultante aggiudicataria dovrà presentare ad Arpae, prima della sottoscrizione del contratto, appropriata documentazione a dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;

Arpae potrà richiedere la variazione delle tipologie di prodotti sopraindicati, a seguito del quale la concessionaria è tenuta a provvedere.

Arpae si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.

Tutti i prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da OGM (Organismi Geneticamente Modificati).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo-solidali e biologici (es. chiare indicazioni sulle file delle spirali dei distributori di snack e sulla pulsantiera dei distributori di bevande).

Arpae potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti da erogare in contraddittorio con la società concessionaria.

# Art. 14– Pagamento dei prodotti

I distributori automatici dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta – fino ad una taglia minima di 5 centesimi – e dotata di apparecchiatura rendiresto, sistema di pagamento con “lettore” per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede,app, ecc.).

La ditta dovrà fornire, a proprie spese, un adeguato numero di strumenti elettronici per il pagamento dei consumi, con una cauzione non superiore ad Euro 3,00 (tre), su indicazione dell’Amministrazione, che ne curerà la distribuzione al personale dipendente che ne farà richiesta.

# Art.15– Costo dei prodotti all’utente

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza e diversificati per metodo di pagamento.

I prezzi stessi dovranno rimanere invariati e potranno essere sottoposti a revisione con i tempi e le modalità previste all’art. 7 del presente Capitolato.

# Art. 16- Penali

L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del contratto per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, non imputabili all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Arpae si riserva di applicare al Fornitore le penali di seguito dettagliatamente descritte, sul valore complessivo della concessione (48 mesi) relativa a ciascun lotto, comminate al verificarsi dell’inadempimento o per ogni giorno lavorativo di ritardo come di seguito precisate:

|  | **Descrizione inadempimento** | **Valore della penale** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mancato rispetto dei tempi previsti per l’installazione dei distributori offerti in sede di gara | 1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| 2 | Mancata, riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o malfunzionanti | 1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| 3 | Mancato rispetto dei tempi previsti per il pagamento del canone di concessione | 1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| 4 | Mancato rifornimento dei distributori e/o mancato intervento entro i tempi stabiliti nel Capitolato. | 1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| 5 | Per prodotti scaduti o di qualità difformi o in cattivo stato di conservazione | 1 per mille dell’importo per ogni contestazione |
| 6 | Mancata rimozione delle apparecchiature alla scadenza del contratto nei termini previsti | 1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| 7 | Mancato rispetto delle ulteriori attività previste nel presente Capitolato. | 0,5 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo |

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae; Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della concessione.Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui al successivo art. 17, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

# Art.17– Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore si impegna a prestare una garanzia definitiva, per ogni lotto, in favore di Arpae di importo pari al 10% del valore della concessione. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del D.lgs 36/2023.

La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di garanzia fideiussoria la stessa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nell’articolo-penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.

In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per qualsiasi causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

# Art. 18 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata (Pec), nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via pec, il contratto nei seguenti casi:

* mancato superamento del periodo di prova;
* grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
* qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 16;
* accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura;
* mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva” ;
* mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
* azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
* in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
* in caso di violazione di uno degli impegni previsti a carico del Fornitore nel patto d’integrità accettato in fase di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all’impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore

In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

# Art. 19– Recesso

L’Agenzia ha diritto, nei casi di:

*a)* mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,  
*b)* mancato accordo sull’adeguamento del corrispettivo secondo quanto previsto al precedente art. 7,  
c) giusta causa,

di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte , in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

L’Agenzia ha altresì il diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercent-ER a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d’invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
* qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

# Art. 20– Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

# Art. 21- Responsabile del servizio

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

# Art. 22- Referenti Arpae dei contratti per ogni singolo lotto

Arpae, al momento dell’assegnazione della concessione, provvederà a nominare, per ogni lotto, uno o più referenti per le sedi interessate che gestiranno i rapporti con le società aggiudicatarie connessi con l’esecuzione del servizio (segnalazioni guasti, ecc.).

# Art. 23 - Cessione di contratto e di credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

# Art. 24 –Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

Ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c) del d. lgs. 36/2023, l’eventuale subappalto di prestazioni comprese nel contratto dovrà essere previamento autorizzato da Arpae, a condizione che il fornitore dichiari contestualmente alla presentazione dell’offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

# Art. 25 –Brevetti industriali

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Arpae un’azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, con conseguente ritenzione della cauzione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno.

# Art. 26- Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto, per ogni lotto, relativo al presente servizio viene perfezionato mediante stipula sulla piattaforma Sater di intercent-ER.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari relativi alla sottoscrizione ed alla esecuzione del contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico ad Arpae per legge.

In particolare il contratto concluso in forma elettronica equivale a scrittura privata e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo secondo le disposizioni dell’allegato I. 4 al codice n. 36/2023

# Art. 27– Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

# Art. 28- Codice di Comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR 13/06/2023 n. 81 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali ([www.arpae.it](http://www.arpae.it/)).

In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

# Art. 29- Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.

# Art. 30- DUVRI

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m., Arpae ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze esistenti negli ambienti in cui il Fornitore di ciascun lotto è destinato ad operare. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità del contratto. In ogni caso le modifiche proposte dal Fornitore non potranno comportare l’aumento dell’importo previsto per oneri di sicurezza.

Il DUVRI di cui al precedente comma potrà essere altresì aggiornato durante l’esecuzione del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’appalto, fermo restando che in nessun caso l’affidatario potrà chiedere di modificare od integrare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.